

Ordinanza sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)¹

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 1995² sui cartelli (LCart);
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974³ a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,⁴

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

- a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;
- b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;
- c. l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;
- d. le perizie e altre prestazioni di servizi.⁵

² Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1974⁶ sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

RU **1998 919**

¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006 2637**).

² RS **251**

³ RS **611.010**. Questo art. non è più in vigore.

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004 1391**).

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004 1391**).

⁶ RS **313.32**

Art. 1a⁷ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo 1.

² ...⁹

Art. 3 Esenzione dagli emolumenti

¹ Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantionali non pagano alcun emolumento.¹⁰ Sono fatti salvi emolumenti per perizie.

² Inoltre non pagano alcun emolumento:

- a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;
- b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
- c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.¹¹

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

² Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.¹²

³ ...¹³

⁴ Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.¹⁴

⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2637).

⁸ RS **172.041.1**

⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 mar. 2004 (RU **2004** 1391). Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2637).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2637).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1391).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1391).

¹³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 677).

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1391).

Art. 5¹⁵ Esborsi

Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all'articolo 6 OgeEm¹⁶ nonché i costi generati dall'assunzione di prove o da particolari provvedimenti d'indagine.

Art. 6 e 7¹⁷**Art. 8** Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁸ sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.

Art. 9¹⁹**Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

Disposizione finale della modifica del 12 marzo 2004²⁰

Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2637).

¹⁶ RS **172.041.1**

¹⁷ Abrogati dalla cifra I dell'O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2637).

¹⁸ [RU **1996** 1806]

¹⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 12 mar. 2004, con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1391).

²⁰ RU **2004** 1391

